

UNITRE - 2025-2026

Il mondo del

DIRITTO

ANTONIO CAVAGNARO

13. DIRITTO PENALE

Nozioni introduttive



Diritto penale

Diritto penale: complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione afflittiva (pena), proibisce determinati comportamenti umani ritenuti contrari ai fini che esso persegue (reati).

Funzione del diritto penale: difesa della società dai reati mediante l'intervento punitivo.

Fonti del diritto penale: Codice Penale (c.d. «Codice Rocco» dal nome del Ministro di grazia e giustizia del Governo Mussolini che nel 1930 ne curò l'estensione, Alfredo Rocco – Si compone di tre «libri» dedicati a: i reati in generale, i delitti, le contravvenzioni) e leggi penali speciali.

Principi fondamentali del diritto penale:

- Principio di legalità (art. 25 commi 2 e 3 Cost.)
 - Principio di riserva di legge
 - Principio di tassatività
 - Principio di irretroattività della legge penale (art. 2 comma 1 c.p.) + retroattività della legge favorevole (art. 2 commi 2 e 4 c.p.)
- Principio di materialità e di offensività (art. 25 Cost)
- Principio di soggettività/colpevolezza (personalità della responsabilità) - (art. 27 Cost.)

Il sistema penale (1)

Nozione di reato

- ❑ Definizione sostanziale (intrinseca): fatto umano colpevole che genera allarme sociale in quanto pericoloso per l'esistenza e la conservazione dell'ordine costituito, meritevole di essere sanzionato in modo afflittivo.
- ❑ Definizione formale (estrinseca): atto giuridico illecito al quale l'ordinamento ricollega come conseguenza l'applicazione di una sanzione penale.
- ❑ Definizione formale-sostanziale: fatto umano offensivo di un valore o di un bene giuridico costituzionalmente rilevanti.

Tipologie di reati (e di pene)

Art. 39 c.p.: i reati si distinguono in **delitti** e **contravvenzioni**, secondo la diversa specie delle pene (detentive e pecuniarie) per essi rispettivamente stabilite:

❑ **delitti** / ergastolo-reclusione – multa

❑ **contravvenzioni** / arresto – ammenda

I **delitti** richiedono di regola il dolo come elemento soggettivo e la punibilità a titolo di colpa rappresenta l'eccezione (art. 42 comma 2 c.p.).

Nelle **contravvenzioni** si risponde indifferentemente a titolo di dolo o di colpa (art. 42 comma 4 c.p.).

Il sistema penale (2)

Pena

Conseguenza tipica, prevista dall'ordinamento giuridico, per la realizzazione di un reato, consistente in una sanzione non premiale e afflittiva (di natura detentiva o pecuniaria), irrogata mediante uno specifico procedimento giudiziale (processo penale).

Art. 17 c.p. – Specie di pene

- [1] Le pene principali stabilite per i **delitti** sono: 1) [la morte]; 2) l'ergastolo; 3) la reclusione; 4) la multa.
- [2] Le pene principali stabilite per le **contravvenzioni** sono: 1) l'arresto; 2) l'ammenda.

Funzione della pena

- Funzione **retributiva**
- Funzione di **prevenzione generale**
- Funzione di **prevenzione speciale**

Art. 27 Cost.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Elementi del reato (1)

Struttura del reato

Il reato è un fatto umano tipico, antiggiuridico (**elemento oggettivo**) e colpevole (ossia imputabile direttamente a chi l'ha commesso - **elemento soggettivo**).

I soggetti

- Soggetto attivo - Agente**: reati comuni e reati propri / capacità alla pena – pericolosità sociale – immunità.
 - Reati comuni: realizzabili da chiunque
 - Reati propri: realizzabili solo da chi riveste una particolare qualifica o posizione (es. pubblico ufficiale) che pone il soggetto in una speciale relazione con l'interesse tutelato.
- Soggetto passivo**: titolare dell'interesse o del bene giuridico che la norma penale tutela e che viene leso dal reato (differenza tra persona offesa e danneggiato).

Elemento oggettivo (materiale)

- Condotta (elemento sempre necessario)
- Evento
- Nesso causale
- (Assenza di cause oggettive di esclusione del reato - cause di giustificazione)

Elemento soggettivo (psicologico)

- Imputabilità
- Colpevolezza
- (Assenza di causa soggettive di esclusione del reato)

Elementi del reato (2)

Elemento oggettivo

❑ Condotta

Comportamento umano costituente il reato

- Azione: movimento muscolare del corpo (reati di azione o commissivi)
- Omissione: *non facere* del soggetto (reati di omissione o omissivi)
 - Reati omissivi propri (mancato compimento dell'azione comandata senza che occorre il verificarsi di un evento tipico)
 - Reati omissivi impropri (mancato impedimento di un evento tipico)

Reati a forma libera (è sufficiente che la condotta cagioni l'evento)

Reati a forma vincolata (la condotta deve svolgersi con determinate modalità o mezzi)

❑ Evento

Effetto o risultato della condotta umana

- Evento in senso naturalistico: accadimento distinto dalla condotta di cui è l'effetto naturale (non ricorre in tutti i reati)
 - Reati di pura condotta
 - Reato di evento
- Evento in senso giuridico: offesa dell'interesse protetto dalla norma (ricorre sempre nel reato)

Elementi del reato (3)

Elemento oggettivo

❑ Rapporto causale

Il nesso causale richiede che l'evento (naturalistico) sia conseguenza della condotta.

Teorie sulla causalità

- Teoria condizionalistica (*condicio sine qua non*) - rilevanza delle cause necessarie e sufficienti: l'azione umana deve essere condicio sine qua non dell'evento: è "antecedente" la causa senza la quale l'evento non si sarebbe verificato
- Teoria della causalità adeguata
- Teoria della causalità umana

Art. 41 c.p. (equivalenza delle cause)

- comma 1 «*il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento*»: per l'esistenza del rapporto di causalità basta che l'agente abbia posto in essere uno solo degli antecedenti necessari dell'evento;
- comma 2 «*le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento*»: valutazione o giudizio ipotetico chiamato "giudizio controfattuale";
- comma 3 «*le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui*»: un'azione che è condizione necessaria dell'evento ne resta la causa anche se tra i fattori causali si pone un fatto illecito altrui.

Elementi del reato (4)

Elemento soggettivo

❑ Imputabilità

Capacità di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto costituente reato (art. 85 c.p.).

❑ Conoscibilità del divieto penale

L'ignoranza della legge penale non è una scusante, salvo il caso di ignoranza inevitabile (art. 5 c.p.).

❑ Colpevolezza

Coscienza e volontà della condotta (art. 42 c.p.).

❑ Forme di manifestazione dell'elemento soggettivo (art. 43 c.p.)

➤ Dolo

Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

- Dolo specifico: il legislatore richiede che l'agente commetta il fatto avendo di mira un risultato ulteriore che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato.
- Dolo generico: le finalità perseguite dall'agente sono irrilevanti per l'esistenza del dolo;
- Dolo eventuale: il reo agisce ritenendo seriamente possibile la realizzazione del fatto e accetta tale eventualità.

Elementi del reato (5)

Elemento soggettivo

❑ Segue: forme di manifestazione dell'elemento soggettivo (art. 43 c.p.)

➤ Colpa

Il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

- colpa generica: imprudenza, imperizia, negligenza;
- colpa specifica: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- colpa cosciente: l'agente ha previsto la possibilità l'evento senza averlo voluto ed escludendo la sua verificaione;
- colpa incosciente: l'agente non ha voluto e non ha previsto la possibilità l'evento.

Graduabilità della colpa: art. 133 c.p..

➤ Preterintenzione

Il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.

(omicidio preterintenzionale, art. 584 c.p. / aborto preterintenzionale, art. 18 l. 194/1978).

Cause di esclusione del reato

Cause oggettive (cause di giustificazione o scriminanti)

Consenso dell'avente diritto

Esercizio di un diritto

Adempimento del dovere

Legittima difesa

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (art. 52 c.p.)

Uso legittimo delle armi

Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (art. 54 c.p.)

Cause soggettive

Forza maggiore e caso fortuito

Costringimento fisico e psichico

Errore/ignoranza

Forme di manifestazione del reato (1)

Iter criminis: ideazione / esecuzione / consumazione

Il delitto tentato (tentativo) – art. 56 c.p.

Il delitto doloso (non i delitti colposi e le contravvenzioni) può essere punito sia che venga consumato, sia che sia solo tentato.

Art. 56 c.p.: «Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica».

- idoneità degli atti (capacità oggettiva dell'atto di portare al risultato delittuoso perseguito);
- univocità degli atti (direzione dell'atto verso la realizzazione del proposito criminoso);
- mancato compimento dell'azione o mancata verifica dell'evento.

Desistenza (interruzione volontaria dell'azione) e recesso attivo (tentativo compiuto ma evento evitato).

Il delitto circostanziato (circostanze) – art. 61 e ss. c.p.

Le circostanze sono elementi accidentali del reato che influiscono sulla gravità del fatto e, quindi, sulla misura della pena per esso prevista.

- aggravanti / attenuanti
- comuni e speciali

Aggravanti comuni (art. 61 c.p.) – Attenuanti comuni (art. 62 c.p.) – Attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)

Concorso di circostanze: bilanciamento (prevalenza o equivalenza)

Forme di manifestazione del reato (2)

Concorso di reati – art. 71 e ss. c.p.

Si ha concorso di reati allorché la stessa persona violi più volte le legge penale ed è chiamato a rispondere di più reati.

- Concorso materiale: con più azioni od omissioni vengono violate più volte la stessa disposizione di legge o differenti disposizioni di legge (cumulo materiale delle pene).
- Concorso formale: con la stessa azione od omissione vengono violate più volte le stessa disposizione di legge o differenti disposizioni di legge (pena per il reato più grave aumentata sino al triplo)
- Continuazione (reato continuato): con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono anche in tempi diversi più violazioni della stessa disposizione di legge o di differenti disposizioni di legge (pena per il reato più grave aumentata sino al triplo).

Concorso di persone nel reato – art. 61 e ss. c.p.

“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita” (art. 110 c.p.)

Il reato si manifesta in forma concorsuale quando più persone concorrono alla realizzazione dello stesso fatto illecito. Si ha reato necessariamente plurisoggettivo quando la stessa norma di parte speciale richiede, per la necessità del reato, una pluralità di soggetti attivi.

Particolari figure di reato

- ❑ **Reati istantanei**: la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l'offesa, perché è impossibile che la lesione del bene persista nel tempo (es. omicidio).
- ❑ **Reati permanenti**: quando il protrarsi dell'offesa dipende dalla volontà dell'autore. Il reato permanente cessa nel momento in cui si mette fine alla condotta volontaria di mantenimento dello stato antigiuridico. Il reato permanente è un reato unico in quanto lesivo di un medesimo bene giuridico.
- ❑ **Reato abituale**: illeciti penali per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie (es. art. 572 c.p., maltrattamenti in famiglia). Si distinguono due figure di reato abituale:
 - reato abituale proprio: le singole condotte sono penalmente irrilevanti
 - reato abituale improprio: ciascun singolo atto integra di per sé altra figura di reato.
- ❑ **Reati di danno e di pericolo**: a seconda che la condotta criminosa comporti la lesione effettiva (es. reato di omicidio) ovvero la semplice messa in pericolo o lesione potenziale del bene giuridico oggetto di tutela penale (art. 423 c.p., delitto di incendio). I reati di pericolo sono distinti in due categorie:
 - reati di pericolo concreto: il pericolo rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, spetta al giudice, in base alle circostanze concrete del singolo caso, accertarne l'esistenza (es. art. 422 c.p., strage).
 - reati di pericolo presunto: il pericolo si presume in base ad una regola di esperienza che al compimento di certe azioni si accompagni l'insorgere di un pericolo. Il giudice è dispensato dallo svolgere ulteriori indagini perché il legislatore tipicizza il fatto (es. chi cagiona un incendio, art. 423 c.p.).
- ❑ **Reato aberrante**
 - Aberratio ictus (art. 82 c.p.): per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella che si voleva offendere
 - Aberratio delicti (art. 83 c.p.): per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto.

La parte speciale del codice penale

Libro II

Dei delitti in particolare

<u>Titolo I</u>	<u>Dei delitti contro la personalità dello Stato</u>
<u>Titolo II</u>	<u>Dei delitti contro la pubblica amministrazione</u>
<u>Titolo III</u>	<u>Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia</u>
<u>Titolo IV</u>	<u>Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti</u>
<u>Titolo V</u>	<u>Dei delitti contro l'ordine pubblico</u>
<u>Titolo VI</u>	<u>Dei delitti contro l'incolumità pubblica</u>
<u>Titolo VI-bis</u>	<u>Dei delitti contro l'ambiente</u>
<u>Titolo VII</u>	<u>Dei delitti contro la fede pubblica</u>
<u>Titolo VIII</u>	<u>Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio</u>
<u>Titolo VIII-bis</u>	<u>Dei delitti contro il patrimonio culturale</u>
<u>Titolo IX</u>	<u>Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume</u>
<u>Titolo IX-bis</u>	<u>Dei delitti contro il sentimento per gli animali</u>
<u>Titolo X</u>	<u>Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe (abrogato)</u>
<u>Titolo XI</u>	<u>Dei delitti contro la famiglia</u>
<u>Titolo XII</u>	<u>Dei delitti contro la persona</u>
<u>Titolo XIII</u>	<u>Dei delitti contro il patrimonio</u>

Libro III

Delle contravvenzioni in particolare

<u>Titolo I</u>	<u>Delle contravvenzioni di polizia</u>
<u>Titolo II</u>	<u>Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione</u>
<u>Titolo II-bis</u>	<u>Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza</u>

Alcuni delitti (1)

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Nozioni di pubblico ufficiale (art. 357) e di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.c.)

Peculato (art. 314)

Concussione (art. 317)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)

Corruzione propria (art. 319)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)

Abuso d'ufficio (art. 323)

Violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336)

Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337)

Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis)

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)

Esercizio abusivo di una professione (art. 348)

Alcuni delitti (2)

Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Simulazione di reato (art. 367)

Calunnia (art. 368)

Autocalunnia (art. 369)

Falsa testimonianza (art. 372)

Favoreggiamento personale (art. 378)

Favoreggiamento reale (art. 379)

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392) e sulle persone (art. 393)

Delitti contro l'ordine pubblico

Istigazione a delinquere (art. 414)

Associazione per delinquere (art. 416)

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis)

Delitti contro la fede pubblica

Falsità materiale commessa da p.u. in atti pubblici (art. 476)

Falsità ideologica commessa da p.u. in atti pubblici (art. 479)

Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483)

Alcuni delitti (3)

Delitti contro la famiglia

Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570)

Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572)

Delitti contro la persona

Omicidio (art. 575) – *Femminicidio (art. 577 bis)*

Omicidio del consenziente (art. 579)

Percosse (art. 581)

Lesione (art. 582 – 583)

Omicidio preterintenzionale (art. 584)

Rissa (art. 588)

Omicidio colposo (art. 589)

Omicidio stradale (art. 589 bis)

Diffamazione (art. 595)

Violenza sessuale (art. 609 bis)

Violenza privata (art. 610)

Minaccia (art. 612)

Stalking (art. 612 bis)

Violazione di domicilio (art. 614)

Alcuni delitti (4)

Delitti contro il patrimonio

Furto (art. 624)

Furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis)

Rapina (art. 628)

Estorsione (art. 629)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630)

Danneggiamento (art. 635)

Truffa (art. 640)

Usura (art. 644)

Appropriazione indebita (art. 646)

Ricettazione (art. 648)

Riciclaggio (art. 648 bis)